

N. 339



**REGIONE SICILIANA
E. R. S. U. - Catania**

IL DIRETTORE

OGGETTO: Contenzioso Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania – Sentenza non definitiva R.G. 6689/11 – Sentenza definitiva n° 4529/2015 – Pagamento somme spese legali I.N.P.S. =

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 8 Luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di funzionamento del C.d.A. approvato da quest'Ente con delibera n° 681 del 07/03/2008;

VISTA la L.R. n° 20 del 25/11/02 avente per oggetto “interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia” ed in particolare gli artt. 1, lett. d) e 3, lett. h) che prevedono, tra i fini istituzionali degli EE.RR.SS.UU., quello di promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali destinate agli studenti in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Enti locali e gli altri organismi per il Diritto allo Studio universitario, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con le comunità civili;

VISTO l’allegato contratto stipulato tra le parti in data 15/02/2002, con decorrenza dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2006, per la durata di anni 5 – senza tacito rinnovo contrattuale - con il quale questa Amministrazione conferiva al Sig. Anaclerio Salvatore:

Incarico di Autista per la conduzione degli automezzi di servizio e dell’Autobus di proprietà dell’Ente, nell’ambito del territorio cittadino e regionale, nonché, compatibilmente con la natura dell’attività da svolgere, anche servizi esterni all’ambito regionale:

- Tale attività sarà svolta dal collaboratore in piena autonomia senza vincolo di subordinazione, per questo le parti si danno reciprocamente atto che il collaboratore non fa parte dell’Organico dell’Ente committente;
- Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, concordandola di volta in volta con il Responsabile dell’OO.UU. od un suo delegato;
- Il collaboratore è chiamato ad eseguire i servizi richiesti sempre nei limiti delle 36 (trentasei) ore settimanali per 5 o 6 giorni lavorativi settimanale;
- Per motivate esigenze di servizio, è consentita l’autorizzazione fino a n° 24 (ventiquattro) ore lavorative extra mensili – tale limite può essere superato fino ad un massimo di 36 (trentasei) ore mensili, per eccezionali esigenze; =

Compenso complessivo mensile di €. 1.457,85= al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali – per 12 mensilità – previa presentazione di regolare notula accertata dal Dirigente incaricato:

- Il compenso orario lordo per le ore mensili eccedenti è pari ad €. 8,91=;
- Il Trattamento di fine incarico (TFI) sarà pari ad 1 (una) mensilità per ogni anno di attività, al termine del contratto;

VISTE le allegate proroghe contrattuali:

- = Anno 2007 – Lettera del 21/12/2006, prot. 7035, - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
- = Anno 2008 – Lettera del 08/02/2008, prot. 732, - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008;
- = Anno 2009 – Lettera del 31/12/2008, prot. 8129, - per ulteriori tre mesi fino al 31 Marzo 2009;

- VISTA** l'allegata Delibera consiliare n° 698 dell'11/05/2009, con la quale il C.d.A., all'unanimità, deliberava di prorogare per tutto l'anno 2009 i contratti del personale a tempo determinato, compreso quello del Sig. Anaclerio Salvatore;
- CONSIDERATO** che il totale complessivo corrisposto al Sig. Anaclerio Salvatore per l'attività svolta dallo stesso presso quest'Ente - dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2009 - ammonta a complessivi **€. 138.160,00;**
- VISTO** l'allegato Ricorso n° 6689/11 promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore (Attore) c/ E.R.S.U. di Catania (Datore di Lavoro - Convenuto Principale) e nei confronti dell'I.N.P.S. (Convenuto Secondario), depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro - in data 20/06/11, con il quale il ricorrente chiedeva al G.d.L. giudicante di:
- Considerare i contratti sottoscritti tra le parti - dall'1/01/2002 al 31/12/2009 - illegittimi, nulli o annullabili;
 - Considerare il suddetto rapporto di lavoro - Subordinato dall'1/01/2002 al 31/12/2009;
 - Somme richieste:

Differenza voci retributive	= €.	164.183,36=
<u>Trattamento di fine Rapporto</u>	= €.	13.505,32=
Totale complessivo	= €.	177.688,68=
 - Interrogatorio formale del Rappresentante legali dell'E.R.S.U. c, se occorre, ammettersi prova per testi sulle circostanze di n°33 quesiti posti (Vero è);
- CHE** a seguito del suddetto ricorso, il G.d.L. - Avv. Caterina Musumeci - fissava l'udienza di discussione per il 15/11/2012, disponendo che copia del ricorso e fissazione udienza, venissero notificati, a cura del ricorrente, alle controparti in causa - E.R.S.U. di Catania ed I.N.P.S., nei termini di legge;
- CHE** detta notifica all'E.R.S.U. di Catania veniva attuata in data 10/10/2012;
- VISTA** la lettera dirigenziale del 17/10/2012, prot. 5731, con la quale questa Amministrazione chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania di assumere la difesa dell'Ente avverso al suddetto ricorso n° 6689/11 promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Catania, in uno con la trasmissione della documentazione necessaria;
- CONSIDERATO** che nell'udienza fissata per giorno 31/10/2013 è stato espletato l'interrogatorio formale del Rappresentante legali dell'E.R.S.U. di CT, il quale dichiarava di non essere a conoscenza dei fatti perché antecedenti alla sua nomina, per cui in successiva udienza, venivano ammessi ad interrogatorio formale alcuni testi citati dal ricorrente sui n° 33 quesiti posti nel suddetto ricorso, che confermavano (Vero è) quanto dichiarato dal ricorrente;
- VISTA** l'allegata Sentenza Non Definitiva, R.G. 6689/11, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CT in uno con la nota del 03/04/2015, prot. 2101, con la quale comunicava che il G.d.L. di Ct - dott.ssa C. Musumeci - nell'udienza del 26/02/2015, "con esaustiva motivazione correttamente condotta alla luce delle univoche risultanze dell'istruttoria processuale espletata, ha riconosciuto la sussistenza del diritto azionato da parte del ricorrente", per cui nel corso del rapporto di lavoro (Anni 2002/2009), non ritenendo decorrente il termine di prescrizione dei crediti retribuiti, **DICHIARA** che fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità specificate nel suddetto ricorso promosso dal Sig. Anaclerio Salvatore c/ E.R.S.U. di Ct.

P.Q.M.

- DICHIARA il diritto al ricorrente (Anaclerio Salvatore) alla retribuzione congrua da quantificarsi in misura pari ai minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. per il "Personale del comparto università", in relazione alle mansioni svolte ed alle conseguenti differenze retributive, come precisate in parte motivata;
 - PROVVEDERA' con separata Ordinanza l'accertamento degli importi dovuti, a mezzo di consulenza Tecnico-Contabile (CTU);
 - CONDANNA l'Ente resistente al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziale, nei limiti della prescrizione;
 - RISERVA al definitivo ogni altra statuizione prossima udienza;
- VISTA** l'allegata Sentenza Definitiva N° 4529/2015 trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CT con nota del 06/11/15, prot. 14041, in uno con la comunicazione che nell'Udienza del 29/10/15 il G.d.L. di Ct - dott.ssa C. Musumeci - "Definitivamente

Pronunciando” ha accolto il ricorso del ricorrente Sig. Anaclerio Salvatore, comunicando altresì (Avvocatura dello Stato) che “La pronuncia, esaustivamente motivata sulla base delle risultanze dell’istruttoria processuale espletata (Sentenza non Definitiva) e della relazione peritale disposta per la quantificazione degli impianti dovuti, appare corretta sotto il profilo giuridico”.

Per cui “Non sussistendo, pertanto, utili ragioni di gravame, si invita codesta Amministrazione a prestare sollecita ottemperanza al titolo giudiziale”

P.Q.M.

- 1) **CONDANNA** l’E.R.S.U. di CT al pagamento in favore della parte ricorrente (Anaclerio Salvatore) della complessiva somma di €. 53.183,39=, di cui €. 40.882,55 per differenze retributive ordinarie – 13[^] - lavoro straordinario ed €. 12.300,84= a titolo di T.F.R. (Trattamento fine rapporto), oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito (dall’ 1/01/2002) sino al soddisfo;
- 2) **CONDANNA** l’E.R.S.U. di CT al pagamento in favore del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) Dott. Paolo La Scola della complessiva somma di €. 450,00=, oltre I.V.A. e CP., come per legge (Perizia peritale depositata il 27/09/15 e, ad integrazione, perizia peritale definitiva depositata il 27/10/15);
- 3) **CONDANNA** l’E.R.S.U. di CT a rifondere alla parte ricorrente le spese di liti che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 5.868,00=, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, e spese forfettarie al 15%, distratte in favore degli Avv.ti. Alessandra Barberini e Franco Tambone, legali del ricorrente;
- 4) **CONDANNA** l’E.R.S.U. di CT a rifondere all’I.N.P.S. (Convenuto secondario) le spese di liti che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 1.775,00=, oltre I.V.A. – C.P.A. come per legge e spese forfettarie al 15%=;

Per un totale complessivo in sentenza di €. 97.663,85= (alla data del 30/10/2015, (ultimo aggiornamento I.S.T.A.T. per interessi e rivalutazione monetaria);

CONSIDERATO che le due suddette sentenze emesse non lasciano alcun margine di ricorso in appello, da parte di questa Amministrazione, così come chiaramente comunicato dalla stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con la lettera di accompagnamento della sentenza definitiva N° 4529/2015, che così recita “Non sussistendo, pertanto, utili ragioni di gravame, si invita codesta Amministrazione a prestare sollecita ottemperanza al titolo giudiziale” ;

CONSIDERATO che il riconoscimento del debito fuori bilancio è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. e che sussiste il pericolo grave di pregiudizio per ritardato pagamento da parte dell’Ente, con aggravio di ulteriori spese legali e procedurali;

VISTO il D.D.G. n° 6320 del 10/09/15 del Dirigente Generale – dott. Gianni Silvia – del Dipartimento Reg.le dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2015 presentato dall’E.R.S.U. di Catania;

ACCERTATA la disponibilità economica presso l’Ufficio Ragioneria dell’Ente della somma di €. 81.000,00= sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio 2015;

CONSIDERATO che occorre impegnare l’ulteriore somma complessiva di €. 16.663,85= sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio 2015;

VISTA la nota dirigenziale del 30/11/15, prot. 2186, con la quale si chiedeva all’Ufficio Ragioneria di attuare una variazione di Bilancio 2015 sul cap. 204 – Spese per contenziosi e risarcimento danni” della somma complessiva di €. 16.663,85=;

VISTO l’allegato estratto di verbale n° 772/bis della seduta consiliare del 03/12/15, con il quale il C. d. A. dell’E.R.S.U., in prosecuzione della seduta consiliare del 26/11/15, punto 7 all’O.d.G., decideva:

all’art. 1 di non procedere in appello per quanto contenuto nella nota trasmessa dall’Avvocatura dello Stato in data 06/11/2015, prot. n. 14041;

all’art. 2 riconosce il debito dovuto da questa Amministrazione al Sig. Anaclerio Salvatore per l’ammontare complessivo disposto in Sentenza Definitiva N° 4529/2015 di €. 97.663,85=, di cui:

- €. 53.183,39= a favore del Sig. Anaclerio Salvatore per differenze retributive ordinarie, 13[^], lavoro straordinario, T.F.R. (Trattamento fine rapporto), oltre alla maggiore

somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito (01/01/2002) al soddisfo (31/10/15 ultimo aggiornamento I.S.T.A.T. per interessi e rivalutazione monetaria);

- €. 450,00=, oltre I.V.A. e CP., come per legge, a favore del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Dott. Paolo La Scola (Perizia peritale depositata il 27/09/15 e, ad integrazione, perizia peritale definitiva depositata il 27/10/15);
- €. 5.868,00=, per spese legali, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, e spese forfettarie al 15%, distratte, a favore degli Avv.ti. Alessandra Barberini e Franco Tambone, difensori del ricorrente;
- €. 1.775,00=, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e spese forfettarie al 15%, a favore dell'I.N.P.S. (Convenuto secondario) le spese di liti;

all'art. 3 in adempimento alla Legge, di trasmettere il suddetto provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo;

VISTO l'impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015 di €. 97.663,85 sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;

VISTA la Delibera commissariale n° 1 del 28/12/2015, registrata al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n° 16301/I, con la quale il Commissario ad Acta nominato dall'Assessorato Regionale di pertinenza – Sig. Di Lorenzo Vincenzo – visti gli atti inerenti la graduatoria di merito, deliberava di nominare quale Direttore dell'E.R.S.U. di Catania - il Dr. Caltagirone Valerio – nato a Valguarnera (EN) il 27/04/1959, detta nomina ha decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2016;

VISTA la nota del 20/01/2016, prot. 3291, trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – dott. Gianni Silvia -, con la quale, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2016, Autorizza l'E.R.S.U. di Catania a ricorrere alla gestione provvisoria, per il tempo strettamente necessario alla suddetta adozione finanziaria;

VISTA l'allegata nota, ns. prot. 1518 del 19/02/16, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, dietro precisa richiesta di quest'Ente del 02/02/16 prot. 1180, chiariva, in forza delle suddette due sentenze, che questa Amministrazione debba versare all'I.N.P.S. sia i contributi previdenziali dovuti per legge, in base alle differenze retributive da corrispondere al ricorrente, sia rifondere all'INPS le spese processuali, così come disposto in sentenza;

CONSIDERATO che i pagamenti devono essere effettuati in forma disgiunta, così come disposto dal G.d.L. con Sentenza Definitiva N° 4529/2015;

VISTA la nota del 25/02/16, prot. 1655/U, con la quale questa Amministrazione chiede all'I.N.P.S. la quantificazione dei pagamenti dovuti per le spese processuali e le relative modalità di pagamento;

VISTA l'allegata PEC trasmessa a quest'Ente dal dr. G. Longo – Resp.le del supporto area legale dell'I.N.P.S. –, ns. prot. 3505 del 04/05/16, con la quale quantifica le spese procedurali dovute, a seguito delle suddette sentenze, in complessivi €. 2.041,25=, di cui €. 266,25 quali spese generali al 15%, ed il cod. IBAN sul quale effettuare il suddetto pagamento complessivo a favore dell'Istituto previdenziale;

CONSIDERATA l'estrema urgenza del suddetto pagamento dovuto, onde evitare ulteriori pagamenti di spese procedurali e legali;

D E C R E T A

ART. 1 - L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di €. 2.041,25 (euro duemilaquarantuno/25), di cui €. 266,25 per spese generali al 15%, a favore dell'I.N.P.S. Sede di Catania - V.le Libertà n. 137/a – a mezzo b.b. sulle coordinate IBAN IT 59 H 03069 16920 001140097232 =, intestato allo stesso, - presso la Banca Intesa Sanpaolo, come da allegata richiesta, per la liquidazione delle spese procedurali e legali – giusta Sentenza Definitiva N° 4529/2015 – così come meglio specificato in premessa;

ART. 2 - La spesa complessiva di €. 2.041,25 graverà sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio 2016 – Gestione Residui – giusto impegno di spesa n° 1009 del 22/12/2015, autorizzato con Decreto dirigenziale n. 1292 del 22/12/2015;

ART. 3 - Il suddetto provvedimento sarà trasmesso alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo per gli adempimenti di Legge. =

Catania li,

20 MAG 2016



Servizio Contenzioso
(Resp.le Sig. Marino Salvo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MS", written over the typed name of the responsible officer.



IL DIRETTORE
(dott. Valerio Caltagirone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the Director.

